LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(N. 2016)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori SALARI, CINGOLANI, DE LUCA Carlo, DE LUCA Angelo, ANGELILLI, MENGHI, CARELLI, RUSSO Luigi

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GIUGNO 1957

Provvedimenti per la ricostituzione degli oliveti danneggiati dal gelo.

Onorevoli Senatori. — Già nella relazione al disegno di legge n. 1535, comunicato alla Presidenza l'8 giugno 1956 e tendente alla costituzione di un ente per la irrigazione in provincia di Perugia, si ebbe a richiamare la vostra attenzione sugli incalcolabili danni arrecati alla olivicoltura dell'Italia centrale e specie dell'Umbria, dalla eccezionale ondata di freddo del febbraio scorso. Si precisava in detta relazione e per quest'ultima regione che, a giudizio del tecnici, su circa sei milioni di piante, oltre quattro milioni, in prevalenza adulte, erano da recidere al ciocco o alla impalcatura dei rami. E ad oltre un anno di distanza, tali previsioni, che da molti si ritennero eccessivamente pessimistiche, hanno trovato purtroppo la più dolorosa conferma. A scopo di esemplificazione ci si sofferma a prospettare, per ora, la situazione della provincia di Perugia, che aveva prima della gelata 5.320.000 olivi adulti in produzione piena e 900.000 giovani improduttivi, e che è ora la seguente:

piante morte o tagliate al ciocco 2.612.400 piante tagliate alla corona 1.119.600 piante con potatura di riforma 1.555.000

5.287.000

Solo dunque il 15 per cento, e cioè 933.000 piante, è rimasto indenne o, per meglio dire, apparentemente indenne perchè piante che, sembrano tali, seguitano a morire continuamente, tanto profondamente sono state colpite dalla terribile ondata di freddo. Nè migliore è la situazione della provincia di Terni ove su 3.535.000 piante, 2.201.700 risultano morte o da tagliare al ciocco, 469.050 abbisognevoli di potatura di riforma e 732.250, e cioè il 21,50 per cento, apparentemente indenni. Dal punto di vista produttivistico si può ritenere che le piante da sostituire o da tagliare al ciocco (che nella provincia di Perugia sono rispettivamente di 124.000 e di 2.488.000) potranno riacquistare un certo seppur minimo equilibrio produttivo dal decimo al quindicesimo anno; quelle tagliate alla corona verso l'ottavo anno, quelle con potatura di riforma al quarto anno. Per una durata di dieci anni, in tutta la Regione Umbra, ove l'olivo costituiva il prodotto principale, nulla o quasi da tale coltura si potrà ritrarre mentre enormi saranno le spese indispensabili per la ricostituzione del distrutto patrimonio. D'altra parte lo stato di profonda depressione di tutta la Regione, che anche dal punto di vista economico è l'ultima delle Regioni del centro-nord e che altri ingenti danni

LEGISLATURA II - 1953-57 --- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ha sofferto dalle brinate dell'8 maggio u.s., il fatto che la proprietà agricola è frazionatissima e che nella loro grandissima maggioranza i terreni spesso rocciosi e scoscesi non sono suscettibili di altre culture nè assoggettabili almeno al pascolo, per la salvaguardia delle piante risorgenti, non consentono minimamente la ricostituzione di questa cultura, fondamentale anche per l'economia nazionale. Nè si potrà sostenere che la legge 26 luglio 1956, n. 839, che contiene provvidenze generiche per il miglioramento, l'incremento e la difesa dell'olivicoltura in tutto il territorio nazionale, possa svolgere un ruolo risolutivo per zone danneggiate dal gelo. Per quanto riguarda infatti la sola provincia di Perugia, al 30 novembre 1956, l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura ha ricevuto domande di contributo, in base a detta legge, per lire 792.012.951, mentre lo stanziamento è stato di lire 160.000.000. In conseguenza solo 2923 — le più piccole — su 8232 domande, sono state accolte, mentre le altre dovranno attendere gli esercizi futuri. Ma gli ovicultori che, come sopra specificato, sono in maggioranza piccoli e piccolissimi coltivatori diretti e che speravano in un aiuto immediato, dopo tante domande e tante scartoffie, non possono attendere. Da qui uno stato di profondo scoraggiamento e di delusione, oliveti abbandonati, gente che emigra all'interno ed all'estero. Si può assistere passivamente a tale dolorosa situazione? Assolutamente no, sia per ragioni umane e sociali, di per sè evidenti, sia per ragioni economiche essendo a tutti nota la importanza dell'olivicoltura per l'economia nazionale, specie nella imminenza della realizzazione del Mercato comune che impone in modo assoluto la valorizzazione di uno dei prodotti più tipicamente italiani e mediterranei. La Francia, per la quale l'olivicoltura non costituisce certo un problema essenziale come per l'Italia, avendo complessivamente 12.000.000 di piante di cui solo 3.300.000 o morte o da tagliare al ciocco, già dal 2 dicembre scorso con una leggina di quattro articoli ha adottato provvidenze tali che se si volessero imitare in Italia si dovnebbero per la sola Umbria, come ha dimostrato l'illustre prof. Morettini, stanziare circa 17 miliardi. Ma se non è certamente il caso di invoca-

re certi parallelismi, non si deve però non sottoporre all'attenzione dei responsabili delle sorti della vita della nostra olivicoltura, che rappresenta il più sacro dei nostri patrimoni, quanto altri hanno già compiuto senza attendere le tante sollecitazioni che in Italia in tutte le sedi, parlamentari ed extra, sono state in tutti i toni elevate. Sollecitazioni che a quanto ha annunciato il Presidente del Consiglio onorevole Zoli, avrebbero indotto il nuovo Governo a stanziare 10 miliardi per la concessione di mutui al 3 per cento in un triennio per la ricostituzione degli oliveti in talune provincie dell'Italia centrale particolarmente danneggiate dalle note gelate del 1956. Nel prendere atto con compiacimento di tali provvidenze e con l'augurio che favorevoli circostanze ancora di più possano per l'avvenire consentire, nello specifico settore del credito, non si può però non invocare l'adozione di altri urgenti rimedi. In tutte le discussioni dei bilanci dell'agricoltura ed anche in altre occasioni si è sempre lamentato infatti l'eccessivo peso degli oneri fiscali gravanti l'agricoltura. Invero tale onerosità non è da attribuirsi tanto alle imposte e tasse erariali quanto ai molteplici e vari gravami comunali, provinciali, consorziali, unificati, ecc..

Interessante e doveroso è dunque esaminare l'attuale situazione dell'olivicoltura in relazione al vigente regime fiscale. All'uopo occorre ricordare: 1) l'articolo 43 del testo unico delle disposizioni legislative sul catasto 8 ottobre 1931, n. 1572, il quale prevede le cause di variazione nell'estimo catastale in aumento e in diminuzione che nel caso in esame consisterebbe « nella perdita totale o parziale della potenza produttiva per forza maggiore o per un naturale esaurimento »; 2) l'articolo 47 dello stesso testo unico il quale prevede che « nel caso in cui per parziali infortuni non contemplati nella formazione dell'estimo venissero a mancare i due terzi almeno del prodotto ordinario del fondo, l'amministrazione delle finanze potrà accordare una moderazione della imposta annua. Nei casi straordinari di gravi infortuni non preveduti nella formazione dell'estimo i quali colpiscano determinate zone di terreno o determinate colture, si provvederà con speciali disposizioni legislative »; 3) la legge 14 giugno LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1934, n. 1091, che prevede la esenzione decennale della imposta sui terreni olivati nei quali sia stato praticato il ringiovanimento degli olivi nel ciocco, nel tronco o nella chioma.

Per l'applicazione pratica di tali leggi sono competenti gli uffici tecnici erariali e, per la seconda, anche gli ispettori dell'agricoltura che debbono predisporre di volta in volta il piano delle operazioni sopra specificate. Ciò spiega come nessun olivicultore abbia avanzato domande di esenzione in base alla legge n. 1091 mentre per l'applicazione degli articoli 43 e 47 del testo unico nella sola regione Umbra tali domande sono state complessivamente 20.675.

* * *

Quali, in concreto, per gli interessati i benefici fiscali derivati dall'accoglimento di tali domande richiedenti una istruttoria difficoltosa, complicata ed estenuante per gli uffici tecnici erariali? Del tutto irrilevanti.

A parte infatti le defatigatorie istruttorie e le difficoltà che si verifichino le condizioni ad esempio dell'articolo 47 (è sufficiente ad escluderle, che il terreno olivato faccia parte di un più vasto fondo o che consenta sia pure altre magrissime colture), l'esenzione riguarda solo il tributo dovuto allo Stato. Ora è risaputo che il fisco sui terreni percepisce due tributi: imposta terreni e reddito agrario che variano a seconda la qualità dei fondi stessi (seminativi di sei categorie, seminativi irrigui, arborati, pascoli, vitati ecc.). Su tali imposte, che comportano rispettivamente per l'oliveto di prima categoria lire 1500 e lire 186 all'ettaro, si aggrovigliano, poi le altre sovrimposte e tributi vari che, ad esempio per il comune di Foligno per l'esercizio 1955-56, sono stati:

sovrimposte provinciali, 518 per cento sui terreni e 255 per cento sui redditi agrari:

sovrimposte comunali 534 per cento sui terreni e 246 per cento sui redditi agrari;

assicurazione infortuni 78 per cento sui terreni; aggi 72 per cento.

Totale sovrimposte: lire 15.012 cui si debbono aggiungere tributi consorziali di varia natura ed entità e soprattutto i contributi unificati in lire 14.000. Complessivamente per un ettaro di oliveto di prima categoria si pagano dunque lire 1.686 allo Stato; lire 29.012 di contributi normali oltre all'onere di altri tributi ad Enti vari. Tra i tributi erariali e quelli di altro genere, esiste dunque un rapporto da 1 a 18, e spesso ancora maggiore per la incidenza di altri tributi speciali, per cui resta dimostrato come le esenzioni fiscali di cui alle leggi citate sono delle vere e proprie burle che non pagano nemmeno le spese per la documentazione, ecc. e servono spesso soltanto ad esasperare gli animi della povera gente.

Giustizia però vuole che non si debbano pagare tributi per redditi che più non esistono tanto più che tali redditi costituiscono, per la stragrande maggioranza dei casi, gli *unici red*diti degli agricoltori dell'Umbria ed anche delle regioni contermini. Si impone dunque per gli olivicultori un provvedimento straordinario che integri e completi quelli già emanati in modo generico con la legge citata del luglio 1956 e quelli annunciati per i danneggiati dal gelo.

Le agevolazioni creditizie potranno convenientemente ed utilmente essere sfruttate dagli olivicultori che abbiano medie e grandi proprietà, mentre è illusorio che possano beneficiarne i piccoli, e i fondi stanziati con la legge n. 839, se proprio necessario, potranno essere devoluti con maggiore ampiezza alle zone meno danneggiate. Per queste ragioni si propone una legge che prevede esoneri tributari limitati al periodo di tempo minimo necessario per poter percepire un qualche reddito dagli oliveti danneggiati (e tutti lo sono stati almeno per un triennio) e un contributo, come è stato fatto in Francia, per gli olivicultori danneggiati che provvedano o abbiano nel frattempo provveduto al ringiovanimento degli olivi danneggiati o alla formazione di nuovi oliveti. Lo Stato dovrà naturalmente provvedere ad integrare i bilanci degli Enti che non potranno più esigere i tributi che si propone di eliminare. Solo con l'adozione dei provvedimenti che si ha l'onore di sottoporre alla Vostra approvazione, l'olivicoltura dell'Italia centrale, che qualitativamente dà il maggior contributo alla produzione nazionale, potrà risollevarsi dalla tristissima situazione in cui versa e contribuire a migliorare la nostra bilancia commerciale

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

specie in vista delle prospettive del Mercato comune.

Nè sarà inutile sottolineare anche il fatto che le zone colpite appartengono soprattutto all'Italia centrale ed alla parte più povera della stessa, vale a dire a tutta l'Umbria, alla Sabina, al Viterbese, al Senese, a parte dell'Aretino, a parte delle Marche e dell'Abruzzo: zone che economicamente e socialmente sono più vicine di quanto non si creda a quella Italia Meridionale alla quale, molto giustamente, i Governi precedenti e quello attuale hanno dedicato ed intendono dedicare le cure migliori.

E non sarebbe certo inopportuno ma sommamente giusto ed utile ricordarsi, almeno in questa triste circostanza, che in Italia non esiste solo un Mezzogiorno e un Centro-nord, ma un Mezzogiorno ed un Centro ben differenziato, anche questo, dal Nord e da porsi quindi su di un piano ben diverso in quella politica di sviluppo e di investimenti che si intende attuare.

Per tutte queste ragioni si ritiene che Voi, onorevoli senatori, vogliate approvare il proposto disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Sono esenti per un triennio da tutte le imposte erariali, comunali e provinciali, dai contributi unificati, dalle imposte consorziali, tutti i terreni qualificati oliveti che in dipendenza delle gelate abbiano subito una perdita di oltre metà del reddito. Sono esenti per pari periodo e dalle stesse imposte e tasse e contributi i terreni a cultura promiscua con soprassuolo costituito da olivi, limitatamente alla porzione imponibile riferentesi al soprassuolo.

Art. 2.

Sono esenti per un ulteriore periodo di dieci anni tutti i terreni qualificati oliveti e quelli a cultura promiscua per la sola porzione di imponibile riferentesi al soprassuolo, che alla fine del triennio abbiano avuto gli olivi tagliati al ciocco. Ove il taglio non sia esteso all'intera superfice la esenzione sarà proporzionale al numero delle piante abbattute.

Art. 3.

Per ogni olivo ringiovanito o piantato, entro il triennio, e in questo ultimo caso per un minimo di venti olivi, sarà corrisposto rispettivamente un contributo di lire 350 e 700.

Art. 4.

Per l'applicazione della presente legge è aurizzata la spesa di lire 2 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1957-58 al 1961-62 da iscriversi nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e foreste. All'onere di lire 2 miliardi per l'esercizio 1957-58 sarà provveduto a carico dello stanziamento del capitolo n. 495 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.